



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE LAVORO

Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni

Presidente

Dott.ssa Serena Sommariva

Consigliere rel.

Avv. Daniela Macaluso

Consigliere GA

all'udienza del 25/11/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nelle cause riunite **R.G. n. 222/2025** e **n. 224/2025** di **R.G.** promosse in grado d'appello, rispettivamente da

**INTESA SANPAOLO S.p.A.** (C.F.-P. IVA 00799960158), con il patrocinio degli avv.ti Giorgio Molteni e Sara Lovecchio e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via San Barnaba, 32,

e

**INTRUM ITALY S.p.A.** (C.F. e P. IVA 10311000961), con il patrocinio degli avv.ti Emanuele Barberis, Massimiliano Gualdi, Chiara Napoli e Alessandro Pace e domicilio eletto presso Chiomenti Studio Legale in Milano, via Giuseppe Verdi, 4,

-appellanti-

contro

**Lucio BALDELLI FRONTICELLI** (C.F. FRNL70D03G478C), con il patrocinio degli avv.ti Piergiovanni Alleva e Francesco Alleva e domicilio eletto presso il suo studio di Bologna, via Leopardi, 6,

-appellato-

**Oggetto:** impugnazione distacco.

**CONCLUSIONI**

**nella causa R.G. n. 222/2025:**

**per INTESA SANPAOLO S.p.A.:** *“Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 435 cod. proc. civ., contraris reiectis, per i motivi tutti analiticamente esposti, riformare la sentenza del 14 novembre – 27 dicembre 2024, n. 5084 del Tribunale di Milano nel capo indicato nei paragrafi I e II del presente atto (confermandola nel resto) e, per l'effetto, rigettare le domande proposte in primo grado dal lavoratore indicato in epigrafe.*



*Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.*

*In via istruttoria, ove occorrer possa e senza alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi a prova diretta per testi sui capitoli di prova già dedotti in primo grado e riportati nella parte in fatto del presente atto sub nn. da 1) a 19), che devono intendersi qui ritrascritti e preceduti dalle parole “vero che”, nonché sul seguente capitolo (pure già dedotto in primo grado):*

*20) vero che Intrum, nella gestione del recupero dei crediti in sofferenza di ISP, in esecuzione dell'appalto per cui è causa, distribuisce ed organizza il lavoro tra i vari presidi e gestori; coordina e dirige il personale addetto all'appalto; gestisce in modo autonomo la concessione di permessi e ferie, l'autorizzazione dell'eventuale lavoro straordinario; decide in merito ad eventuali provvedimenti disciplinari.*

*Si indicano come testi i medesimi elencati in primo grado, ovvero i signori: Cristiano Matonti, Roberto Borrelli, Nicola Reda, Paolo Murgia, Marta Poggi, Alessandro Briscolini, Patrizia Baretta e Davide Lattes.*

*Nel caso in cui controparte reiteri le istanze istruttorie, si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di controparte che fossero ritenuti ammissibili e rilevanti.”;*

**per Intrum Italy S.p.A.:** *“Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello - previa riunione (ex art. 335 cod. proc. civ.) del presente giudizio a quello sub R.G. 224/2025 proposto avverso la medesima sentenza indicata in epigrafe - per i motivi tutti analiticamente esposti nel ricorso in appello suindicato (ex art. 434 cod. proc. civ. sub R.G. 224/2025), che qui deve intendersi integralmente richiamato e ritrascritto, riformare la sentenza n. 5084/2024, resa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro pubblicata in data 14 novembre 2024-27 dicembre 2024 e notificata in data 3 febbraio 2025, nel procedimento R.G. n. 7526/2024 e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte in primo grado dagli odierni appellati.*

*Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.*

**In via istruttoria** *si insiste sulle istanze di cui al ricorso sub R.G. 224/2025, che qui pure devono intendersi integralmente richiamate.”;*

**per Lucio Baldelli Fronticelli:** *“Si chiede il rigetto dell'appello presentato da Intesa San Paolo con condanna delle parti alle spese legali del grado.”;*

**nella causa R.G. n. 224/2025**

**per Intrum Italy S.p.A.:** *“Voglia la l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa ex art. 435 c.p.c., disattesa ogni contraria domanda, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 5084/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pronunciata nella causa R.G. 7526/2024 (Giudice Voglia la l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa ex art. 435 c.p.c., disattesa ogni contraria*



domanda, **in parziale riforma** dell'impugnata sentenza n. 5084/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pronunciata nella causa R.G. 7526/2024 (Giudice la Dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli), pubblicata in data 14 novembre-27 dicembre 2024 e notificata in data 3 febbraio 2025, così giudicare:

nel merito, in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza in epigrafe indicata e rigettare tutte le domande e istanze proposte in primo grado dall'odierno Appellato, accogliendo le domande svolte nella memoria difensiva di primo grado e qui di seguito trascritte:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, previa ogni opportuna declaratoria di nullità e/o inammissibilità e/o inaccoglibilità e/o improponibilità con riferimento alle domande e conclusioni oggetto del ricorso avverso, per i motivi esposti - in relazione a ciascuna specifica domanda avversaria - nella narrativa che precede, ovvero di decadenza con riferimento ai mezzi istruttori *ex adverso* dedotti:

**1) in via preliminare**, dichiarare la nullità delle domande formulate nel ricorso *ex art. 414 c.p.c. ex art. 156 c.p.c.*, per tutti i motivi esposti al paragrafo 8;

**2) nel merito**, respingere il ricorso *ex art. 414 c.p.c. promosso dal Ricorrente*, ivi inclusa ogni domanda, pretesa e/o istanza in esso contenuta;

**3) in ogni caso** con vittoria di spese, diritti e onorari.

**In via istruttoria:** ci si oppone all'ammissibilità di tutte le richieste istruttorie *ex adverso* formulate per i motivi esposti al paragrafo 10 che precede, chiedendo sin d'ora e senza alcuna inversione degli oneri probatori di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.

Si chiede, inoltre, che venga ammessa la prova testimoniale sulle circostanze di cui ai punti da 1 a 37 (inclusi) della parte "In Fatto" della presente memoria *ex art. 416 c.p.c. preceduti da "Vero è che"* ed espunti da ogni eventuale valutazione e/o negazione. Si indicano come **Testi** su tutti i capitoli di prova, sia diretta sia contraria, i seguenti Signori: Antonio Romualdo Rabossi, Marco Correra, Alfredo Cipolletti, Laura Ritaldi tutti presso Intrum Italy e/o il loro indirizzo di residenza e/o domicilio.”;

**per Intesa Sanpaolo S.p.A.:** “Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello - previa riunione (*ex art. 335 cod. proc. civ.*) del presente giudizio a quello sub R.G. 222/2025 proposto avverso la medesima sentenza indicata in epigrafe - per i motivi tutti analiticamente esposti nel ricorso in appello suindicato che qui deve intendersi integralmente richiamato e ritrascritto, riformare la sentenza del 14 novembre – 27 dicembre 2024, n. 5084 del Tribunale di Milano, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte in primo grado dal sig. Lucio Baldelli Fronticelli.

Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.

In via istruttoria si insiste sulle istanze di cui al ricorso sub R.G. 222/25, che qui pure devono intendersi integralmente richiamate.”;



**per Lucio Fronticelli Baldelli:** *“Si chiede il rigetto dell’appello presentato da Intrum Italy Spa con condanna delle parti alle spese legali del grado. Si chiede il rigetto dell’appello presentato da Intrum Italy Spa con condanna delle parti alle spese legali del grado.”.*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 5084 del 2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da Lucio Fronticelli Baldelli, ha dichiarato illegittimo il provvedimento di distacco presso Intrum Italy S.p.A. adottato da Intesa San Paolo S.p.A. nei confronti del ricorrente con lettera del 24/2/2022 e condannato le predette Società, entrambe convenute, a rifondergli le spese di lite, liquidate in complessivi € 8.000,00 per compensi.

Il Tribunale ha così ricostruito i fatti rilevanti nel presente giudizio:

- con contratto del 19.11.2018 Intesa Sanpaolo S.p.A. ha conferito a Tersia S.p.A. (oggi Intrum Italy S.p.A.) il ramo d’azienda di Intesa Sanpaolo Group Services (ISGS) rappresentato dalla Direzione Recupero Crediti, comprensivo del personale dipendente addetto al ramo;
- Fronticelli Baldelli, come altri dipendenti, ha impugnato la cessione e il Tribunale di Milano, con sentenza n. 406 del 2022, ha dichiarato l’inefficacia della cessione di azienda nei confronti dei lavoratori ricorrenti, ordinando quindi a Intesa San Paolo il ripristino del rapporto di lavoro (sentenza confermata dalla Corte d’Appello con pronuncia n. 1050 del 2022);
- con lettera del 24/2/2022 Intesa Sanpaolo ha ripristinato il rapporto di lavoro, disponendo, tuttavia, il contestuale distacco del ricorrente presso Intrum Italy S.p.A., con comunicazione del seguente tenore: *“... I servizi in passato resi dal ramo oggetto della cessione (DRC di Intesa Sanpaolo Group Services), di cui Lei faceva parte, sono stati affidati ad Intrum Italy S.p.A. con contratto di servicing del 30 novembre 2018, sicché le relative attività non vengono svolte dalla società scrivente.*

*Considerato quanto esposto, al fine da un lato di assicurare la continuità di tali servizi (in considerazione dell’interesse della scrivente società alla regolare esecuzione degli stessi) e dall’altro di utilizzare la Sua prestazione lavorativa in mansioni confacenti alla Sua esperienza professionale, Le comunichiamo il Suo distacco a tempo pieno presso Intrum Italy S.p.A..*

*Tenuto conto di quanto sopra, il distacco avrà decorrenza ed effetto dal 1° marzo 2022 e durerà quanto meno fino alla definizione del secondo grado di giudizio, salvo diverse comunicazioni.*

*Le precisiamo che per tutto il periodo del distacco resta ovviamente fermo il Suo rapporto di lavoro con la scrivente società e, pertanto, Le saranno applicate le condizioni economiche e normative previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale e/o aziendale applicabile ai dipendenti di Intesa Sanpaolo S.p.A.”;*



- con Accordo Quadro di *Servicing* del 30 novembre 2018, ISP e altre banche del Gruppo hanno affidato ad Intrum l'incarico, di durata decennale, di "amministrare, gestire, recuperare e riscuotere i crediti deteriorati e i diritti connessi derivanti dai Contratti di Finanziamento vantati dai Partecipanti nei confronti di debitori classificati come "sofferenze" ai sensi della Circolare n. 272/2008 (Matrice dei Conti) della Banca d'Italia, come successivamente modificata e integrata, e, come tali, segnalati alla Centrale dei Rischi dal rispettivo Partecipante ai sensi della Circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia, come successivamente modificata e integrata, attualmente detenuti o che potrebbero essere detenuti dai Partecipanti in futuro ...";

Il lavoratore ha lamentato l'illegittimità del provvedimento di distacco, deducendo:

- l'inottemperanza, per il suo tramite, alle sentenze che hanno ordinato la reintegra, richiamando la giurisprudenza formatasi sull'elusione dell'ordine di reintegrazione ai sensi dell'art. 18 S.L.;
- l'illegittimità e invalidità del distacco in forza dell'invalidità del contratto di servizi intercorrente tra le società convenute, invalidità che deriverebbe dalla mancata cessione a Intrum Italy s.p.a. di un ramo di azienda formalmente autonomo e idoneo a produrre gli effetti dell'art. 2112 c.c.;
- la mancanza di causa giuridica del distacco ossia l'assenza d'interesse del distaccante.

Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l'eccezione di nullità del ricorso svolta da Intrum Italy S.p.A., in quanto recante una domanda determinata e l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della stessa.

Quanto al merito, il primo giudice ha respinto la prospettazione attorea secondo cui il comportamento di Intesa Sanpaolo costituirebbe inottemperanza e/o elusione delle sentenze che hanno ordinato la reintegra, rilevando che la sentenza del Tribunale di Milano ha ordinato il ripristino del rapporto di lavoro, cosa diversa dall'ordine di reintegra ex art. 18 SL e che, in ogni caso, la società ha eseguito l'ordine del giudice, avendo ripristinato il rapporto di lavoro con il Fronticelli, il quale è a tutti gli effetti dipendente di Intesa Sanpaolo S.p.A..

Ha respinto, altresì, la tesi del lavoratore secondo cui il contratto di servizi intercorrente tra le società convenute sarebbe invalido per mancata cessione ad Intrum Italy s.p.a. di un ramo d'azienda formalmente autonomo e idoneo a produrre gli effetti dell'art. 2112 c.c., con la conseguenza che in mancanza di appalto valido Intrum Italy sarebbe "semplicemente un soggetto datore di lavoro interposto". Nell'ottica della gravata sentenza il lavoratore potrebbe avere un interesse ad impugnare la validità del suddetto contratto di cui non è parte solo per violazione della disciplina dell'appalto di servizi di cui all'art. 29 del D.lgs. 276/2003 o della disciplina della somministrazione e, tuttavia, sul punto nulla sarebbe stato dedotto nel ricorso introduttivo in primo grado. Peraltro, essendo l'utilizzatore effettivo Intrum Italy S.p.A. sfornita dell'organizzazione dei mezzi necessari per



l'appalto, il ricorrente potrebbe ottenere solo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con l'appaltante, ma nel caso di specie appaltante è Intesa San Paolo S.p.A., che è già sua datrice di lavoro

Il Tribunale, invece, ha accolto la doglianza secondo cui, nel caso di specie, il distacco sarebbe stato sfornito della causa giuridica, mancando l'interesse del distaccante.

A questo riguardo, il primo giudice, premesso che, nell'ipotesi di comando o distacco, il datore di lavoro si priva temporaneamente dell'apporto di un suo dipendente, destinandolo a svolgere la prestazione al di fuori della sua impresa e a favore di terzi, ha rilevato come nel caso di specie *"in altri termini il servizio affidato da Intesa San Paolo s.p.a. a Intrum Italy s.p.a., dietro il pagamento di apposite commissioni, viene svolto da personale dipendente di Intesa San Paolo s.p.a. e dalla stessa retribuito"*; inoltre, avendo il procuratore di Intesa Sanpaolo S.p.A. affermato che il distaccatario rimborsa i costi al distaccante, *"in ogni caso, ove effettivamente il distaccatario rimborsasse al distaccante i costi del personale distaccato sarebbe configurabile una fattispecie di somministrazione di manodopera. Del resto la legge non prevede alcun rimborso a favore del distaccante, sul presupposto appunto della sussistenza di un suo interesse al distacco. La mancanza di un legittimo interesse di Intesa San Paolo s.p.a. al distacco appare evidente"*.

Nel caso di specie, infatti, prosegue la sentenza appellata, l'attività svolta dal ricorrente presso Intesa Sanpaolo S.p.A., come sottolineato dalla banca stesse nelle sue difese, è stata definitivamente esternalizzata: la banca, quindi, non svolge più l'attività appaltata ad Intrum e non è obbligata a reinternalizzarla. Nell'ottica della gravata sentenza non si comprenderebbe, quindi, quale sia l'interesse di Intesa Sanpaolo S.p.A. al mantenimento della specifica professionalità del ricorrente.

Nella sentenza è evidenziato, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità citata da Intesa Sanpaolo secondo cui l'interesse *"può anche essere di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico, e consistere nell'utilità ad incrementare la polivalenza funzionale individuale dei lavoratori ed a non disperdere il patrimonio professionale"* (Cass. 11 settembre 2020, n. 18959), concerne una fattispecie in cui l'interesse del distaccante era ravvisato nell'utilità, occasionata da una temporanea crisi produttiva, di non disperdere il patrimonio professionale d'impresa, in vista del rientro dei lavoratori in azienda. Nel caso di specie si tratterebbe, invece, di una *"situazione irreversibile"*.

Ciò premesso, il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento di distacco del ricorrente con conseguente rientro di Fronticelli a tutti gli effetti nell'organizzazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Con ricorso depositato in data 5/3/2025 Intesa San Paolo S.p.A. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza.

#### 1) **Sull'interesse al distacco**



Con un primo motivo di appello, Intesa Sanpaolo S.p.A. censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il distacco di cui è causa è stato ritenuto invalido nei confronti del ricorrente per *“la mancanza di causa giuridica ossia mancanza di interesse del distaccante.”*

In primo luogo, l’odierna appellante contesta l’affermazione del primo giudice secondo cui Intrum svolgerebbe i servizi affidati alla committente Intesa Sanpaolo non con propri dipendenti, ma con le risorse distaccate da quest’ultima. Sarebbe, infatti, pacifico che *“Intrum non svolge i servizi oggetto del contratto di servicing di cui si discute solo mediante dipendenti di ISP in regime di distacco – come sembra sostenere il Giudice di primo grado – bensì avvalendosi di una propria autonoma e complessa organizzazione aziendale (vedasi meglio infra), all’interno della quale i lavoratori distaccati costituiscono solo il 13% circa dell’organico complessivo. Basti considerare, sul punto, che su 533 risorse addette al Dipartimento Operations di Intrum (dedicato al recupero crediti in sofferenza) solo 69 sono dipendenti di ISP distaccati in Intrum”*.

Oltretutto, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, i dipendenti distaccati non lavorerebbero direttamente per Intesa Sanpaolo, ma *“in favore”* di Intrum, che si avvale anche, ma non solo, delle loro prestazioni per svolgere la propria attività d’impresa (ovvero la gestione dei crediti a sofferenza per conto di terzi).

L’odierna appellante, pertanto, non riceverebbe dagli stessi alcuna prestazione lavorativa, perché è Intrum che fornisce il servizio appaltato, attraverso la propria complessa ed articolata organizzazione aziendale.

Ciò premesso, Intesa San Paolo insiste sul fatto che il distacco per cui è causa sarebbe *“del tutto coerente con lo schema legale previsto dall’art. 30, D. Lgs. n. 276/2003, perché il ricorrente e gli altri lavoratori distaccati sono effettivamente inseriti nell’organizzazione di Intrum – a cui favore svolgono la prestazione lavorativa – e sono soggetti al potere di direzione e controllo di quest’ultima, che li utilizza, unitamente ai propri dipendenti e alle risorse materiali e immateriali di cui dispone (capitali, beni strumentali, mezzi, ecc.) per rendere il servizio contrattualmente dovuto ai propri clienti (tra cui ISP), occupandosi, in autonomia, dell’organizzazione del lavoro e dei mezzi, sostenendone i costi ed assumendosi il rischio di impresa”*.

Peraltro, l’autonomia organizzativa di Intrum è stata affermata anche dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Torino, chiamati a valutare la legittimità del contratto di appalto tra Intesa San Paolo e Intrum (Corte d’Appello di Torino, n. 307/2023). In sostanza, nell’ottica del gravame, la circostanza che ISP benefici di un servizio fornito da Intrum anche mediante la prestazione dei dipendenti distaccati conferma la genuinità del distacco in quanto dimostra la sussistenza di un interesse in capo



alla distaccante a “*garantire la continuità della scelta imprenditoriale – pienamente lecita – di affidare ad un terzo la gestione dei crediti a sofferenza*”.

La banca si duole, altresì, del fatto che il primo giudice ha affermato che il rimborso a favore del distaccante configurerebbe una fattispecie di somministrazione di manodopera. Precisa che la normativa fiscale prevede espressamente, nel caso di “*distacchi di personale*”, il “*rimborso del relativo costo*”, ora assoggettato anche ad imposta IVA e che lo Stato non potrebbe, quindi, imporre un’imposta su un’operazione considerata illecita ed espressamente sanzionata. In sostanza, il rimborso del costo del personale distaccato sarebbe un elemento di per sé neutro al fine della valutazione della legittimità del distacco.

Sotto altro profilo, premette che, ai fini della valutazione dell’interesse al distacco, la dottrina ha rilevato come “*la indeterminatezza dell’enunciato «per soddisfare un proprio interesse» induce a ritenere che il legislatore non abbia voluto qualificare in alcun modo l’interesse datoriale posto a fondamento della fattispecie giuridica: il riferimento testuale ad un «interesse proprio» del datore di lavoro colloca l’indagine al di fuori di un sistema definitorio meramente teorico, costringendo l’interprete ad una verifica fattuale delle varie situazioni che, nella fattispecie concreta, possono realizzare «l’aspettativa creditoria del datore di lavoro»*” (cfr. G. Gentile, Il distacco tra conferma del bilanciamento delle tutele e ampliamento della nozione di interesse del distaccante, in Riv. It. Dir. Lav., 2021, p. 37).

Nel caso di specie, l’inserimento dell’odierno appellato e degli altri lavoratori distaccati all’interno dell’organizzazione di Intrum concorrerebbe al corretto ed efficiente funzionamento di quest’ultima e Intesa Sanpaolo sarebbe a ciò interessata sia in qualità di committente di alcuni servizi, che in qualità di azionista di Intrum al 49% (in tal senso, beneficerebbe in misura significativa degli utili derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa).

In secondo luogo, l’odierna appellante evidenzia che nella comunicazione sul distacco è stato evidenziato che ISP non svolge più, al proprio interno, le attività affidate in appalto ad Intrum ed è stato, nel contempo, valorizzato l’interesse di ISP ad utilizzare la prestazione del lavoratore in mansioni confacenti alla sua esperienza professionale, anche al fine di poterla nuovamente utilizzare in futuro. Intesa Sanpaolo, infatti, pur non essendo tenuta a farlo, potrebbe in qualsiasi momento decidere di reinternalizzare, magari anche solo in parte, tale attività.

## 2) **Segue: sulle conseguenze dell’assenza dell’interesse**

In via subordinata, la banca censura la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato disposto il rientro del lavoratore a tutti gli effetti nell’organizzazione aziendale di Intesa Sanpaolo, rilevando che



*“l’art. 30 del d.lgs. 276/2003 riconosce al lavoratore la mera possibilità di chiedere la costituzione del rapporto di lavoro con il distaccatario, in caso di distacco illegittimo”.*

Premette che la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte evidenziato la differenza tra la violazione del comma 3 e quella del comma 1 dell’art. 30 del D.lgs. n. 276/2003, sottolineando che solo in quest’ultimo caso è espressamente prevista *“la sanzione della costituzione del rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore”*, mentre, al contrario, *“per il quomodo attraverso cui il distacco venga attuato è accordata solo la tutela civilistica risarcitoria”*. Pertanto, nell’ottica del gravame, *“anche in base all’interpretazione giurisprudenziale, la “sanzione” prevista per la violazione del comma 1 cit., cioè per l’ipotesi di assenza dei requisiti fondamentali dell’interesse del distaccante e della temporaneità del distacco, è la costituzione del rapporto in capo al distaccatario.*

*E ciò appare del tutto coerente con quella che è la volontà del legislatore in tutti i casi in cui vi siano violazioni in fattispecie caratterizzate dalla distinzione tra titolare del rapporto ed utilizzatore. A conferma di ciò, si evidenzia che la norma in questione è del tutto analoga a quella che disciplina l’ipotesi di somministrazione irregolare, che pure prevede, in caso di specifiche violazioni, che “il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo” (cfr. art. 38, comma 2, D. Lgs. n. 81/2015).”.*

In sostanza, il distacco privo dei requisiti essenziali previsti dalla legge si tradurrebbe in una mera messa a disposizione di risorse in favore del distaccatario, ovvero in un’interposizione vietata, che, quindi, ha come conseguenza la costituzione del rapporto in capo all’utilizzatore; di conseguenza la domanda del lavoratore non potrebbe essere accolta.

### **3) Gli ulteriori profili di invalidità del distacco sollevati da controparte in primo grado e rigettati o non esaminati dal Tribunale.**

Intesa San Paolo richiama quanto esposto nella memoria di costituzione in primo grado in merito con riguardo alle ulteriori argomentazioni avanzate dal lavoratore in primo grado a sostegno della pretesa invalidità del distacco.

#### **a) L’intento elusivo**

Sul punto ribadisce, in continuità con quanto esposto dal primo giudice, che nel caso di licenziamento, infatti, il rapporto viene a cessare, sicché deve essere ricostituito a seguito della decisione giudiziale, mentre nel caso della cessione di azienda il rapporto non cessa, ma prosegue con il cessionario, sicché la successiva dichiarazione d’inefficacia della cessione produce solo l’effetto di modificare nuovamente la titolarità del rapporto dal lato datoriale, imputandolo al cedente. Inoltre, controparte non avrebbe provato l’intento elusivo.

#### **b) L’invalidità del contratto di servizi**



L'appellante, a questo riguardo, insiste sul fatto che in capo a Intrum sussisterebbe quel potere organizzativo e direttivo del personale, peraltro altamente qualificato, che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/03, distingue il contratto di appalto dalla somministrazione di manodopera. In ogni caso, come affermato dal primo giudice, la cessione del ramo d'azienda sarebbe fattispecie distinta ed autonoma rispetto all'appalto di servizi e ciascuna fattispecie avrebbe diversi presupposti di legittimità. Da ultimo, quanto all'eccepita assenza del carattere della temporaneità del distacco, precisa che, secondo la giurisprudenza di legittimità, *“la temporaneità del distacco non richiede che la destinazione del lavoratore a prestare la propria opera in favore di un soggetto diverso abbia durata predeterminata fin dall'inizio, ma solo che la durata del distacco coincida con quella dell'interesse del datore di lavoro a che il proprio dipendente presti la sua opera in favore di un terzo”* (Cass. 21 aprile 2016, n. 8068).

Evidenzia, nel contempo, che, in ogni caso, nel caso di specie, il contratto di servizi stipulato nel 2018 ha durata decennale. Inoltre, nella comunicazione del 24 febbraio 2022, viene espressamente detto che il distacco *“durerà quanto meno fino alla definizione del secondo grado di giudizio, salvo diverse comunicazioni”*, essendo il distacco collegato, secondo l'intenzione della banca, anche al tempo necessario per la definitiva verifica giudiziale della validità del trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 cod. civ..

### **INTRUM ITALY SPA**

Con distinto ricorso depositato in data 5.3.2025 anche Intrum S.p.A. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza (iscritto al n. 224/2025 di R.G.).

### **1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 414, COMMI 3 E 4 C.P.C. E DELL'ART. 156 C.P.C. NEL MOMENTO IN CUI LA SENTENZA NON HA RICONOSCIUTO LA NULLITÀ INSANABILE DEL RICORSO DI PRIMO GRADO PER CARENZA E INSUFFICIENZA DEI REQUISITI FORMALI INDISPENSABILI PER L'AZIONE**

Con un primo motivo di gravame, Intrum censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante non ha accertato la nullità insanabile del ricorso di primo grado alla luce del fatto che il *petitum* e la *causa petendi* risultavano indeterminati. Ribadisce che:

- le argomentazioni svolte in primo grado non erano attinenti alla legittimità del distacco e, quindi, divergevano dalla apparente *causa petendi*, che avrebbe dovuto essere rappresentata esclusivamente dall'illegittimità del distacco;
- le conclusioni erano inaccoglibili (posto che il preteso ripristino del rapporto di lavoro in capo a Intesa Sanpaolo era già avvenuto);



- le conclusioni erano tra loro contraddittorie, essendo stati chiesti, da una parte, la dichiarazione d'illegittimità del distacco, comportante, ex art. 30 del D. Lgs. 276/2003, in ipotesi di abuso dell'istituto, quale immediata conseguenza, la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del distaccatario (nel caso di specie, Intrum) e, dall'altra, il ripristino del rapporto alle dipendenze di Intesa Sanpaolo (ripristino che, appunto, era già avvenuto prima che iniziasse il distacco).

**2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2023, N. 276 NEL MOMENTO IN CUI LA SENTENZA HA RITENUTO CHE L'INTERESSE DELLA DISTACCANTE AL DISTACCO NON SUSSISTEREBBE QUANDO L'ATTIVITÀ LAVORATIVA POSTA IN ESSERE DAL LAVORATORE DISTACCATO SAREBBE EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE A FAVORE DELLA DISTACCANTE STESSA E NON DELLA DISTACCATARIA**

Con un secondo motivo di gravame, Intrum Italy censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stata affermata la non sussistenza dell'interesse al distacco alla luce del fatto che, mentre nel distacco il lavoratore distaccato svolge la sua attività lavorativa a favore del soggetto distaccatario, nel caso di specie il lavoratore avrebbe operato nell'esclusivo favore del soggetto distaccante.

Premette che, ai sensi dell'art. 30 D.L. 276/2003, i requisiti essenziali per la liceità del distacco sono l'interesse del distaccante e la temporaneità del distacco, quest'ultima da intendersi come *“la possibilità di formulare un giudizio prognostico sull'esaurirsi in un periodo delimitato dell'interesse al distacco stesso.”*.

Quanto al primo requisito, nell'ottica del gravame, sarebbe sufficiente per il datore di lavoro distaccante allegare la necessità di *“soddisfare un proprio interesse”*. Inoltre, secondo l'orientamento predominante: *“(i) il distacco può essere giustificato da un qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, l'importante è che non si risolve in una mera somministrazione di lavoro; (ii) tale interesse deve solo essere rilevante per l'organizzazione del distaccante, intesa in senso lato, concreto e persistente, accertato caso per caso in base alla natura dell'attività espletata e non semplicemente in relazione all'oggetto sociale dell'impresa; (iii) il distacco deve realizzare uno specifico interesse datoriale che consenta di qualificarlo come atto organizzativo dell'imprenditore che lo dispone nel proprio interesse e che, così facendo, determina non una novazione soggettiva, ma una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del lavoratore distaccato”*.

Ciò premesso, la società sostiene l'illogicità della sentenza di primo grado nella parte in cui si è affermato che non si configurerebbe il distacco quando il lavoratore distaccato opera non nell'interesse della distaccataria, ma nell'interesse della distaccante. Ad avviso della società, sarebbe proprio



l'esistenza dell'interesse della distaccante a configurare l'interesse legittimo al distacco. In sostanza, nel momento in cui il primo giudice ha riconosciuto che Fronticelli operava nell'interesse della distaccante avrebbe di fatto confermato l'esistenza dell'interesse al distacco. Inoltre, la circostanza che tra distaccante e distaccatario sussista un contestuale contratto di appalto di servizi in cui il distaccante è committente e il distaccatario è appaltatore non sarebbe di per sé ostativa al riconoscimento dei presupposti del distacco e, anzi, ne confermerebbe la sussistenza, posto che l'esecuzione dell'appalto è svolta proprio nell'interesse del distaccante.

**3)TERZO MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2023, N. 276 NEL MOMENTO IN CUI LA SENTENZA HA RITENUTO CHE L'INTERESSE DELLA DISTACCANTE AL DISTACCO NON SUSSISTEREBBE PERCHÉ, ATTESA L'ASSERTITA IRREVERSIBILITÀ DELL'ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI CREDITI IN SOFFERENZA, LA DISTACCANTE NON AVREBBE AVUTO INTERESSE A CHE L'APPELLATO CONSERVASSE LA PROPRIA PROFESSIONALITÀ SPECIFICA.**

Con un ultimo motivo di gravame, Intrum censura la sentenza di primo grado nella parte in cui si è affermato che non sarebbe sussistito l'interesse al distacco da parte di Intesa Sanpaolo sotto il profilo del mantenimento da parte dell'appellato della specifica professionalità, in quanto l'attività di gestione dei crediti in sofferenza non sarebbe destinata a rientrare in Intesa Sanpaolo e sarebbe stata irreversibilmente esternalizzata.

In primo luogo, evidenzia come la scelta di esternalizzare tale attività non sia per forza irreversibile, ben potendo Intesa Sanpaolo internalizzarla nuovamente in caso di mutamento della politica industriale.

In ogni caso, il mantenimento, da parte dei lavoratori addetti al ramo ceduto, della specialistica professionalità che possiedono risponde, comunque, all'interesse della distaccante, quale committente dell'appalto di servizi per la gestione dei crediti in sofferenza, che l'appaltatrice e distaccataria svolga al meglio l'attività oggetto dell'appalto.

Oltretutto, la società evidenzia come *“l'esito finale dell'evidente contrasto giurisprudenziale sulle statuizioni relative al trasferimento di ramo d'azienda posto in essere da Intesa Sanpaolo verso Intrum Italy possa influire sulle decisioni delle due società in merito all'occupazione del personale distaccato (ivi incluso l'Appellato), altra ragione per cui la necessità di ricorrere al distacco si conferma per Intesa Sanpaolo e Intrum Italy di natura assolutamente temporanea e non definitiva.”*.

Per il resto difende la sentenza impugnata, ribadendo quanto esposto nella memoria di costituzione in primo grado.



Con memoria difensiva depositata in data 9.5.2025 l'appellato si è costituito in entrambi i procedimenti, chiedendo il rigetto degli appelli avversari in ragione della dedotta anomalia del comando, contrassegnato da intento elusivo della pronuncia giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro in capo a Intesa Sanpaolo S.p.A. a seguito della ravvisata invalidità dell'operazione di cessione di ramo d'azienda e della mera apparenza dell'appalto di servizi conferito alla cessionaria Intrum Italy S.p.A..

All'udienza del 20.5.2025, previa riunione delle due cause d'appello ai sensi dell'art. 335 c.p.c., è stato disposto un rinvio in attesa della definizione del ricorso per cassazione relativo all'impugnazione del trasferimento del rapporto lavorativo del ricorrente ex art. 2112 c.c..

Depositata dall'appellato in data 4.8.2025 la sentenza n. 18947/2025 della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso al riguardo interposto dalle odierne appellanti, all'udienza del 25.11.2025 gli appelli sono stati discussi e decisi come da dispositivo riportato in calce.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Per le dirimenti considerazioni di seguito esposte, entrambi gli appelli sono infondati.

Va, preliminarmente, disatteso il motivo di censura mosso da Intrum Italy S.p.A., con il quale è stata riproposta l'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c.

Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risultano, infatti, esposte con adeguato grado di chiarezza tanto l'oggetto della domanda, quanto le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della stessa, denunciandosi, in particolare, l'illegittimità del distacco del ricorrente (e degli altri lavoratori, in tutto settanta, addetti al ramo d'azienda relativo alla Direzione Recupero Crediti) presso Intrum Italy S.p.A. (già Tersia S.p.A.) disposto da Intesa Sanpaolo S.p.A. (incorporante la datrice di lavoro Intesa Sanpaolo Group Services SCPA) con lettera del 24.2.2022, in quanto privo dei requisiti di cui all'art. 30, comma primo, D. lgs. n. 276/2003 e sostanzialmente elusiva delle sentenze che avevano accertato l'inefficacia della cessione del suddetto ramo d'azienda da Intesa Sanpaolo S.p.A. a Intrum Italy S.p.A. e la conseguente inefficacia del trasferimento dei rapporti di lavoro dei ricorrenti allo stesso afferenti, ordinandone alla cedente il ripristino a decorrere dalla data della cessione.

Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, *“I rilievi avanzati dalla società convenuta circa l'attinenza delle questioni prospettate in ricorso rispetto alla domanda o circa l'inaccogliabilità e contraddittorietà delle conclusioni rassegnate o circa “la totale carenza di contestazioni e/o anche solo argomentazioni specifiche e/o prove/argomenti di prova” riguardano, infatti, il merito della controversia e, ove accolti, condurrebbero ad una pronuncia di rigetto e non di nullità”*.



Del pari infondate sono le ulteriori censure rivolte al merito della sentenza appellata, che accogliendo il ricorso, ha dichiarato illegittimo il provvedimento di distacco per “*mancaza di causa giuridica ossia mancaza di interesse del distaccante*”.

La vicenda, pacifica e documentale, trae origine dalla complessa operazione realizzata dal Gruppo Intesa Sanpaolo, che, deliberata la fusione per incorporazione di Intesa Sanpaolo Group Services (ISGS) in Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP), con atto pubblico del 19.11.2018 ed effetto dal 1.12.2018, mediante scissione parziale di ISGS, ha conferito a Tersia S.p.A. (oggi Intrum Italy S.p.A.) “*il ramo d’azienda organizzato presso ISGS nella struttura denominata “Direzione Recupero Crediti” - nella sua articolazione territoriale, comprensiva di tutte le unità alle quali è assegnato personale dipendente e con l’eccezione dell’ufficio denominato “Supporto Tecnico Amministrativo” – per l’esercizio, in breve, dell’attività di sollecito e recupero del credito e di ogni attività accessoria e strumentale (il “Ramo ISGS”).*” (vd. docc. 1, 2 e 3 fascicolo primo grado ISP).

Quindi, con “*Contratto Quadro di Servicing*” del 30.11.2018, Intesa Sanpaolo S.p.A., unitamente ad altre banche del gruppo (“*Partecipanti*”), ha affidato a Tersia S.p.A. (ora Intrum Italy S.p.A.), quale “*Servicer*”, l’incarico, di durata decennale, di “*amministrare, gestire, recuperare e riscuotere i crediti deteriorati e i diritti connessi derivanti dai Contratti di Finanziamento vantati dai Partecipanti nei confronti di debitori classificati come “sofferenze” ai sensi della Circolare n. 272/2008 (Matrice dei Conti) della Banca d’Italia, come successivamente modificata e integrata, e, come tali, segnalati alla Centrale dei Rischi dal rispettivo Partecipante ai sensi della Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia, come successivamente modificata e integrata ,attualmente detenuti o che potrebbero essere detenuti dai Partecipanti in futuro ...*” (vd. doc. 4 fascicolo primo grado ISP e doc. 5 fascicolo primo grado Intrum).

Il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso proposto dall’odierno appellato e da altri lavoratori ceduti quali addetti al ramo d’azienda oggetto di cessione, con sentenza n. 406/2022, avendo accertato la non configurabilità nella fattispecie di un ramo d’azienda autonomo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2112 c.c., ha dichiarato “*l’inefficacia nei confronti dei ricorrenti, della cessione di ramo d’azienda intervenuta tra INTESA SANPAOLO S.P.A. (quale incorporante di ISGS) e INTRUM ITALY S.P.A. (già TERSIA S.P.A.) e la conseguente inefficacia della cessione dei loro contratti di lavoro a INTRUM ITALY*”, ordinando, di conseguenza, a “*INTESA SANPAOLO S.P.A. il ripristino del rapporto di lavoro ... con decorrenza dal 30 novembre 2018 ad ogni effetto giuridico ed economico*”.

A quel punto, con coeve comunicazioni datate 24.2.2022, Intesa Sanpaolo S.p.A., da un lato, ha informato il Fronticelli del ripristino del suo rapporto di lavoro con la Banca con effetto dal 30 novembre 2018 “*in esclusiva e forzata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 406/2022*



senza dare alcuna acquiescenza al provvedimento giudiziale” ed, anzi, manifestando espressamente la volontà d’impugnarla e, dall’altro, lo ha contestualmente distaccato presso la cessionaria/appaltatrice Intrum Italy S.p.A. con provvedimento del seguente tenore:

*“I servizi in passato resi dal ramo oggetto della cessione (DRC di Intesa Sanpaolo Group Services), di cui Lei faceva parte, sono stati affidati ad Intrum Italy S.p.A. con contratto di servicing del 30 novembre 2018, sicché le relative attività non vengono svolte dalla società scrivente.*

*Considerato quanto esposto, al fine da un lato di assicurare la continuità di tali servizi (in considerazione dell’interesse della scrivente società alla regolare esecuzione degli stessi) e dall’altro di utilizzare la Sua prestazione lavorativa in mansioni confacenti alla Sua esperienza professionale, Le comunichiamo il Suo distacco a tempo pieno presso Intrum Italy S.p.A..*

*Tenuto conto di quanto sopra, il distacco avrà decorrenza ed effetto dal 1° marzo 2022 e durerà quanto meno fino alla definizione del secondo grado di giudizio, salvo diverse comunicazioni.*

*Le precisiamo che per tutto il periodo del distacco resta ovviamente fermo il Suo rapporto di lavoro con la scrivente società e, pertanto, Le saranno applicate le condizioni economiche e normative previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale e/o aziendale applicabile ai dipendenti di Intesa Sanpaolo S.p.A..”.*

E’ pacifico che identico provvedimento è stato adottato nei confronti degli altri 69 lavoratori che, come il Fronticelli, a seguito dell’esito vittorioso dell’impugnazione del provvedimento di trasferimento del loro rapporto lavorativo in Intrum Italy S.p.A. per difetto dei presupposti di cui all’art. 2112 c.c., ne hanno ottenuto il ripristino in capo a Intesa Sanpaolo S.p.A..

Ciò premesso, successivamente, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1050/2022, ha confermato la sentenza n. 406/2022 del Tribunale di Milano, avendo condiviso le conclusioni del primo giudice, per cui, la fattispecie in oggetto, essendo caratterizzata dal fatto che la cedente, per mezzo di contratti di appalto con la cessionaria, aveva continuato ad avvalersi in modo pressoché esclusivo, delle prestazioni dei lavoratori ceduti, era da escludere che dalle risultanze probatorie fossero emersi elementi idonei a dimostrare l’autonomia funzionale e la preesistenza del ramo ceduto, tanto al momento della cessione quanto successivamente.

Quindi, nel corso dell’odierno processo d’appello, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18947/2025, ha rigettato i ricorsi interposti dalle due Società (Intesa Sanpaolo S.p.A. e Intrum Italy S.p.A.) avverso la sopra richiamata sentenza d’appello, con conseguente passaggio in giudicato dell’accertata inefficacia, nei confronti dell’odierno appellato, della cessione per via dell’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 2112 c.c., essendo stato verificato, con accertamento di fatto incensurabile, in quanto congruamente motivato e conforme a diritto, il difetto dei requisiti della preesistenza e



autonomia organizzativa ed economica del ramo d'azienda, da intendersi quale *“capacità dello stesso, già al momento dello scorporo del complesso cedente, di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi e di svolgere autonomamente dal cedente, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzata nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione”* *“in concreto, dopo la cessione di ramo d'azienda, l'attività della cessionaria era rimasta indissolubilmente legata, in termini di vera e propria dipendenza funzionale, ad alcune attività rimaste alla cedente”*.

Ciò premesso risulta di tutta evidenza che il distacco del Fronticelli e degli altri lavoratori addetti alla Direzione Recupero Crediti risultati vittoriosi in primo grado nei giudizi promossi avverso la sopra descritta operazione di cessione, essendo volto a perpetuare, nei fatti e al di là del formale ripristino del rapporto di lavoro in capo a Intesa Sanpaolo S.p.A., un assetto dell'organizzazione del lavoro stigmatizzato in sede giudiziale, in quanto attuato in difetto dei presupposti richiesti dall'art. 2112 c.c., non può ritenersi assistito da un interesse meritevole di tutela giuridica ex art. 30, comma 1, D. lgs. n. 276/2003, ritenendo questa Corte che lo stesso sia illecito ai sensi del combinato disposto degli artt. 1324 e 1344 c.c., risolvendosi, nella sostanza, in un mezzo elusivo delle pronunce giurisdizionali che hanno accertato, ormai in via definitiva, la nullità e conseguente inefficacia nei confronti dell'odierno appellato della cessione di ramo d'azienda, disponendone, conseguentemente, il rientro in Intesa Sanpaolo S.p.A..

Il provvedimento, a ben vedere, difetta, inoltre, del requisito della temporaneità, pure prescritto dall'art. 30, comma primo, D. lgs. n. 276/2003, essendo stato previsto che lo stesso sarebbe durato *“quanto meno fino alla definizione del secondo grado di giudizio, salvo diverse comunicazioni”*, formula indicativa di un termine di durata minima non vincolante per la datrice di lavoro (che, infatti, nonostante la sopravvenuta definizione del contenzioso sulla cessione del ramo d'azienda con sentenza passata in giudicato, non ha revocato il distacco); l'orizzonte temporale di efficacia del distacco risulta, pertanto, indeterminata.

Va, al riguardo, osservato che, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che *“la temporaneità della destinazione del lavoratore a prestare la propria opera in favore di un terzo (cosiddetto distacco), la quale configura uno dei presupposti di legittimità del distacco stesso, non richiede che tale destinazione abbia una durata predeterminata sin dall'inizio, né che essa sia più o meno lunga o sia contestuale all'assunzione del lavoratore, ovvero persista per tutta la durata del rapporto, ma solo che la durata del distacco coincida con quella dell'interesse del datore di lavoro a che il proprio dipendente presti la sua opera in favore di un terzo”* (Cass. n. 17448/2004; vd. anche Cass. n. 7517/2012), tuttavia, nel caso esaminato, da un lato, come ben evidenziato dal primo giudice,



la definitività dell'esternalizzazione dell'attività di gestione del recupero crediti in sofferenza, insita nell'attuato trasferimento del ramo d'azienda DRC alla distaccataria, collide irrimediabilmente con l'esistenza di un concreto, effettivo e specifico interesse d'Intesa Sanpaolo S.p.A. al distacco (là dove, ove il provvedimento fosse mantenuto, i servizi esternalizzati continuerebbero ad essere svolti dall'appaltatrice con l'impiego in misura significativa di personale della stessa committente, senza che ciò trovi giustificazione in esigenze peculiari legate vuoi agli assetti contrattuali vuoi alla particolare professionalità del personale interessato, che in nulla si differenzia da quella degli altri lavoratori impiegati nell'erogazione dei servizi appaltati), dall'altro, dipendendo l'eventuale reinternalizzazione in Intesa Sanpaolo di tali attività da scelte imprenditoriali allo stato non contemplate e, quindi, del tutto ipotetiche, è da escludere in radice che, nella fattispecie controversa, il distacco sia diretto a soddisfare esigenze temporanee della committente, atteggiandosi, piuttosto, quale provvedimento adottato in ragione di determinazioni imprenditoriali afferenti ad assetti organizzativi di gruppo, certo non irreversibili, ma, comunque, contrassegnati da stabilità, come reso palese dalla durata decennale dell'appalto di servizi conferito ad Intrum Italy S.p.A., contestualmente alla cessione del ramo d'azienda.

Accertato, per le ragioni esposte, il difetto dei presupposti per la configurabilità di un distacco legittimo, quanto alle conseguenze della violazione dell'art. 30, comma 1, D. lgs. n. 276/2003, la facoltà, attribuita al lavoratore interessato dal comma 4-*bis* di tale articolo, di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore della prestazione, vale a dire, nel caso esaminato, alle dipendenze della stessa distaccataria Intrum Italy S.p.A., non preclude, certamente, al medesimo lavoratore di far valere l'illegittimità del distacco nei confronti della datrice di lavoro distaccante, che di tale strumento di gestione del rapporto di lavoro abbia fatto uso distorto, per ottenere il rientro nell'organizzazione aziendale facente capo alla stessa.

Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, che conducono a superare tutti i prospettati motivi d'appello, la sentenza di primo grado merita integrale conferma.

Le spese processuali del grado, liquidate, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, nell'importo di complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA e IVA, seguono la soccombenza, con conseguente condanna delle appellanti alla loro rifusione in favore dell'appellato.

Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.



P.Q.M.

- rigetta gli appelli avverso la sentenza n. 5024/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna le appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA e IVA;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Milano, 25/11/2025

Il Consigliere est.

Serena Sommariva

Il Presidente

Silvia Marina Ravazzoni

